

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO IN SENATO ACCADEMICO - RICORSO DEL CANDIDATO STEFANO CICCONE

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 22 maggio 2012, nell'esaminare il ricorso indirizzatogli dal Sig. Stefano Ciccone in ordine all'assegnazione delle preferenze in occasione delle elezioni della rappresentanza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico, ha nominato una Commissione di tre saggi costituita dai proff.ri Antonio D'Atena (Presidente), Aurelio Simone e Loredana Santo (componenti) incaricata di svolgere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto necessari e di formulare, a conclusione dei propri lavori, al Senato stesso una proposta riguardante la questione esaminata.

L'esauriente relazione prodotta dalla Commissione dei saggi, che si riporta all'attenzione del Senato nell'odierna seduta, affronta la situazione proposta mediante accertamenti di diritto, valutando diversi profili di ordine sostanziale e procedimentale, e mediante accertamenti di fatto.

Giova in questa sede evidenziare come la Commissione abbia affrontato e risolto la questione centrale concernente il trattamento da riservare alle schede elettorali nelle quali il nome o il cognome del candidato risulti scritto in maniera non pienamente corrispondente al nome e cognome effettivi.

A parere della Commissione si tratta di una questione risolta dal nostro diritto positivo nel senso di accogliere il principio del "favor voti" che trova emersione nel DPR n. 570/1960 "Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali" a cui fa espresso richiamo l'art. 22 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

Riguardo la questione di ordine procedimentale la Commissione rileva che la remissione al Senato Accademico degli atti da parte della Commissione Elettorale Centrale è stata deliberata sul presupposto che la stessa non avesse raggiunto una decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso presentato dal Sig. Stefano Ciccone avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti.

Infatti, come si desume dal verbale del 10 maggio 2012, la Commissione Elettorale Centrale non ha raggiunto la decisione maggioritaria poiché tre membri si sono espressi per l'ammissibilità e tre membri per l'inammissibilità del ricorso, ma in questo caso trova applicazione, a parere della Commissione dei saggi, il principio di carattere generale, peraltro evidenziato dall'art. 79 del vecchio Statuto e richiamato dall'art. IV - Disposizioni transitorie e finali del nuovo Statuto, in forza del quale, nelle sedute degli organi collegiali, "in caso di parità prevale il voto del Presidente".

Pertanto è da ritenere che la Commissione Elettorale Centrale abbia raggiunto una decisione il cui contenuto coincide con l'opzione a favore della quale ha votato il Presidente.

Riguardo agli accertamenti di fatto la Commissione dei saggi, dopo aver proceduto all'audizione di alcuni Presidenti di seggio, ha rilevato che non in tutti i seggi elettorali si sia fatta applicazione del principio del "favor voti".

Sulla base degli accertamenti effettuati, la Commissione dei saggi propone al Senato di rimettere gli atti alla Commissione Elettorale Centrale con l'indicazione di riprendere il procedimento dal punto nel quale lo ha interrotto, facendo applicazione della norma in forza della quale negli organi collegiali, in caso di parità, prevale il

Handwritten signature

Senato

Accademico

Seduta del

voto del Presidente e di trasmettere la propria relazione alla Commissione Elettorale Centrale.

Esaurita l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL SENATO

- Vista la propria delibera in data 22 maggio 2012, con la quale ha istituito la Commissione di saggi incaricata di procedere ad accertamenti di fatto e di diritto ed a formulare una proposta in ordine alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario al Senato Accademico, indette con D.R. n. 576 del 29 febbraio 2012;
- Vista la relazione licenziata dalla predetta Commissione;
- Visti, altresì, i verbali delle sedute da essa tenute in data 29 maggio, 1 giugno e 11 giugno 2012;
- Visti i verbali delle sedute della Commissione Elettorale Centrale in data 19 aprile, 3, 8 e 10 maggio 2012;
- Visti i documenti relativi al contenzioso insorto in merito alla proclamazione degli eletti;
- Visti gli artt. 79 comma 6 dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998 e IV disposizioni transitorie e finali dello Statuto emanato con D.R. 12 dicembre 2011;
- Visti gli artt. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 22 del regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 2242 del 12 ottobre 1998;
- Considerato che, in data 10 maggio 2012, la Commissione Elettorale Centrale ha proceduto ad una votazione in merito all'ammissibilità del ricorso sottoposto, la quale si è conclusa con tre voti a favore dell'ammissibilità e tre voti a favore dell'inammissibilità del ricorso stesso;
- Considerato che la predetta Commissione ha ritenuto che tale risultato equivalesse ad una non decisione;
- Considerato che tale conclusione non tiene conto dell'art. 79 comma 6 dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998 (richiamato dalla IV disp. trans. e fin. dello Statuto emanato con D.R. 12 dicembre 2011), il quale dispone che "in caso di parità, prevale il voto del Presidente";
- Ritenuto conseguentemente che la Commissione Elettorale Centrale, nella seduta del 10 maggio scorso abbia raggiunto una decisione, ancorchè non formalizzata, il cui contenuto coincide con l'opzione a favore della quale si è espresso il Presidente;

DELIBERA

- di restituire gli atti alla Commissione Elettorale Centrale, con l'indicazione di portare a compimento il procedimento innanzi ad essa pendente, adeguando, al disposto dell'art. 79, comma 6, dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998, la proclamazione dei risultati della votazione del 10 maggio 2012 in merito all'ammissibilità del ricorso;
- di trasmettere alla predetta Commissione la relazione e i verbali delle sedute della Commissione di saggi istituita dal Senato Accademico con delibera del 22 maggio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI SAGGI
ISTITUITA DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 22.5.2012**

1. Premesse

La Commissione elettorale centrale, in data 10 maggio 2012, in relazione al contenzioso innanzi ad essa pendente relativamente alle elezioni al Senato accademico del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario indette con D.R. n. 576 del 29 febbraio 2012, ha rimesso gli atti al Senato accademico per l'adozione dei provvedimenti di eventuale competenza.

Il Senato accademico, nella seduta del 22.5.2012, vista tale delibera, vista la documentazione ad essa allegata e visto il ricorso indirizzatogli dal dott. Stefano Ciccone, preso atto della complessità della situazione, ritenuto che il chiarimento della situazione medesima corrisponda ad un interesse pubblico rilevante ed attuale dell'Ateneo e ravvisata l'esigenza di un accertamento di fatto e di diritto, in vista di un intervento in sede di autotutela da parte dell'Ateneo medesimo, ha nominato una Commissione di saggi, costituita dai proff. Antonio D'Atena (presidente), Aurelio Simone e Loredana Santo (componenti).

A tale Commissione ha conferito il mandato:

- 1) di compiere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto necessari, in vista dell'adozione di un intervento in autotutela da parte dell'Ateneo;
- 2) di concludere i propri lavori con una relazione ed una proposta al Senato.

Per svolgere il mandato conferitole, la Commissione si è riunita tre volte, rispettivamente, in data 29 maggio, 1 giugno ed 11 giugno 2012.

Nella prima riunione ha passato in rassegna i problemi sul tappeto ed ha disposto l'acquisizione dei necessari elementi documentali; nella seconda ha proceduto alla lettura dei verbali dei seggi elettorali; nella terza ha proceduto all'audizione dei Presidenti dei seggi elettorali ed ha incaricato il Presidente di redigere una relazione da sottoporre in via telematica agli altri membri per l'approvazione, prima dell'invio al Rettore.

2. Accertamenti in diritto

Come si è detto, gli accertamenti demandati alla Commissione sono accertamenti di fatto e accertamenti di diritto

Iniziando dai secondi, occorre distinguere i profili di ordine sostanziale da quelli di ordine procedimentale.

Sul piano sostanziale, la questione centrale concerne il trattamento da riservare alle schede elettorali nelle quali il nome o il cognome del candidato risulti scritto in maniera non pienamente corrispondente al nome e cognome effettivi (ad esempio una vocale anziché un'altra).

Si tratta di una questione risolta dal nostro diritto positivo, il quale accoglie il principio del "favor voti". In forza di esso, eventuali imprecisioni letterali nell'indicazione del nominativo del candidato votato non comportano l'invalidità del voto, se non impediscono l'identificazione della volontà dell'elettore. Tale principio trova un significativo punto di emersione nel d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), il quale, all'art. 64, conformemente ad una risalente tradizione normativa, dispone che "la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", a meno che – come precisa la medesima disposizione – la scheda presenti "scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Ciò significa – come chiarisce la giurisprudenza – che "che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno

che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto" (ex plurimis: Cassazione Sez. Un. Civili, 04 agosto 2010, n. 18047).

A questo punto è il caso di aggiungere – per evitare possibili equivoci – che l'intento di rendere riconoscibile il proprio voto (sanzionato dall'annullamento dello stesso) non può tautologicamente dedursi da mere difformità letterali nell'indicazione del nominativo del candidato. Come si è visto, infatti, la disposizione citata richiede, a tal fine, che le modalità di espressione del voto siano tali da far ritenere "in modo inoppugnabile" l'intento dell'elettore "di far riconoscere il proprio voto". Tale requisito, quindi, deve essere inteso in senso oggettivo: considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (Consiglio Stato sez. V, 22 giugno 1996, n. 790).

L'applicabilità del principio del "favor voti" nella questione sottoposta all'attenzione del Senato accademico è assolutamente pacifica. Non solo perché il principio predetto è espressione di un principio generalissimo che informa l'intero ordinamento – il principio della conservazione degli atti giuridici (Consiglio Stato sez. V, 14 novembre 2006, n. 6685) – ma anche per la ragione che il cit. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) è espressamente richiamato dal regolamento elettorale dell'Ateneo di Roma "Tor Vergata", il quale, all'art. 22 dispone: "Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16.5.1960, n. 570".

Passando alle questioni di ordine procedimentale, va rilevato che un profilo presenta carattere preliminare e assorbente. Ci si riferisce alla rimessione, da parte della Commissione elettorale centrale, degli atti al Senato accademico. Tale rimessione è stata infatti deliberata sul presupposto che la Commissione elettorale centrale non avesse raggiunto una decisione sulla questione della quale si occupava in quella fase del procedimento: quella relativa all'ammissibilità del ricorso presentato avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti.

Ebbene, si tratta di un presupposto che non può essere condiviso. È, infatti, esatto che – come risulta dal verbale della seduta del 10 maggio 2012 – la Commissione non ha raggiunto una decisione maggioritaria, poiché tre membri si sono espressi per l'ammissibilità e tre membri per l'inammissibilità del ricorso. In questi casi, tuttavia, trova applicazione il principio espresso dall'art. 79, comma 6, del vecchio Statuto dell'Ateneo, in forza del quale, nelle sedute degli organi collegiali, "in caso di parità, prevale il voto del presidente". Né potrebbe opporsi che tale principio, essendo contenuto in uno statuto non più vigente, non debba ricevere applicazione. Non deve, infatti, dimenticarsi che l'art. 79 fa parte del tit. VII dello Statuto, la cui persistente applicabilità è espressamente prevista dal nuovo Statuto all'art. IV Disp. trans. e fin., il quale recita: "Fin quando non modificati da regolamenti adottati ai sensi del presente Statuto, restano applicabili, in quanto compatibili, i titoli IV e VII, con esclusione degli art. 89 e 93, del previgente Statuto e i regolamenti previgenti, ivi compreso lo Statuto della Scuola d'istruzione a distanza".

In conseguenza di ciò, è da ritenere che la Commissione elettorale centrale, attraverso la votazione di cui sopra, abbia raggiunto una decisione, il cui contenuto coincide con l'opzione a favore della quale ha votato il Presidente.

3. Accertamenti in fatto

In punto di fatto, si ricava dagli atti della Commissione elettorale centrale che non in tutti i seggi elettorali si sia fatta applicazione del principio del "favor voti". Nel verbale della seduta del 3 maggio, nel corso della quale la Commissione elettorale centrale ha proceduto all'audizione dei Presidenti dei seggi elettorali e di alcuni scrutatori, si legge, infatti, quanto segue: "I presidenti ed alcuni degli scrutatori hanno affermato di aver seguito per l'attribuzione

dei voti ai candidati il criterio generale della volontà espressa dall'elettore sulla scheda. In particolare, per quanto riguarda il seggio n. 34 della Facoltà di Medicina e Chirurgia il Presidente ed alcuni componenti hanno precisato di aver applicato il criterio suddetto in maniera rigorosa assegnando i voti basandosi sulla corrispondenza dei nomi indicati nelle schede a quelli dei candidati".

A quanto si ricava da tale verbalizzazione, nel seggio n. 34, si è riconosciuta la validità delle sole schede nelle quali vi fosse corrispondenza letterale tra i nomi indicati nelle schede e quelli dei candidati.

Questa circostanza è stata confermata dall'audizione alla quale ha proceduto questa Commissione di saggi.

Nella seduta dell'11 giugno, infatti, come risulta dal verbale allegato:

- a) i Presidenti dei seggi 29, 31, 32 e 34 hanno dichiarato di essersi trovati a scrutinare schede nelle quali il nome e/o il cognome del candidato risultava scritto in maniera non pienamente corrispondente al nome e cognome effettivo (ad esempio una vocale anziché un'altra);
- b) i Presidenti dei seggi 29 e 31 hanno dichiarato che tali schede sono state da loro considerate valide; il Presidente del seggio 34 ha dichiarato che tali schede sono state annullate, sulla base di un criterio previamente concordato tra i componenti del seggio; il Presidente del seggio n. 32 ha dichiarato che si è proceduto all'annullamento, nell'unico caso verificatosi, essendosi ritenuto che l'aver scritto il nome "Pastone", anziché "Pastore", fosse riconducibile alla volontà di non esprimere un voto.

Ad integrazione di quanto sopra, si precisa che il caso della non piena corrispondenza letterale non si è verificato nel seggio n. 33 e che il Presidente del seggio n. 30 non ha partecipato all'audizione, per effetto d'impedimento.

4. Proposta

Sulla base di quanto sopra, la Commissione propone al Senato di rimettere gli atti alla Commissione elettorale centrale, con l'indicazione di riprendere il procedimento dal punto nel quale lo ha interrotto, facendo applicazione della norma in forza della quale negli organi collegiali, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione propone, inoltre, al Senato che alla Commissione elettorale centrale si trasmettano la presente relazione ed i verbali di questa Commissione di saggi.

Questo il tenore della delibera che si propone al Senato:

IL SENATO ACCADEMICO,

vista la propria delibera in data 22 maggio 2012, con la quale ha istituito la Commissione di saggi incaricata di procedere ad accertamenti di fatto e di diritto ed a formulare una proposta in ordine alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario al Senato accademico, indette con D.R. n. 576 del 29 febbraio 2012;

vista la Relazione licenziata dalla predetta Commissione;

visti, altresì, i verbali delle sedute da essa tenute in data 29 maggio, 1 giugno e 11 giugno 2012;

visti i verbali delle sedute della Commissione elettorale centrale in data 19 aprile, 3, 8 e 10 maggio 2012;

visti i documenti relativi al contenzioso insorto in merito alla proclamazione degli eletti; visti gli artt. 79 comma 6 dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998 e IV disp. trans. e fin dello Statuto emanato con D.R. 12 dicembre 2011;

visti gli artt. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 22 del regolamento per le elezioni emanato con D.R. n. 2242 del 12 ottobre 1998;

considerato che, in data 10 maggio 2012, la Commissione elettorale centrale ha proceduto ad una votazione in merito all'ammissibilità del ricorso sottoposto, la quale si è conclusa con tre voti a favore dell'ammissibilità e tre voti a favore dell'inammissibilità del ricorso stesso;

considerato, che la predetta Commissione ha ritenuto che tale risultato equivalesse ad una non decisione;

considerato che tale conclusione non tiene conto dell'art. 79 comma 6 dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998 (richiamato dalla IV disp. trans. e fin dello Statuto emanato con D.R. 12 dicembre 2011), il quale dispone che, "in caso di parità, prevale il voto del Presidente";


ritenuto conseguentemente che la Commissione elettorale centrale, nella seduta del 10 maggio scorso abbia raggiunto una decisione, ancorché non formalizzata, il cui contenuto coincide con l'opzione a favore della quale si è espresso il Presidente;

DELIBERA


di restituire gli atti alla Commissione elettorale centrale, con l'indicazione di portare a compimento il procedimento innanzi ad essa pendente, adeguando, al disposto dell'art. 79, comma 6, dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 10 maggio 1998, la proclamazione dei risultati della votazione del 10 maggio 2012 in merito all'ammissibilità del ricorso;

di trasmettere alla predetta Commissione la relazione e i verbali delle sedute della Commissione di saggi istituita dal Senato accademico con delibera del 22 maggio 2012.

ALLEGATI:



I verbali delle sedute in data 29 maggio, 1 giugno ed 11 giugno 2012.



**VERBALE DELLA
COMMISSIONE DEI SAGGI
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2012**

Il giorno 29 maggio 2012, dalle ore 15:30 nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione dei Saggi, istituita dal Senato Accademico, nella seduta del 22 maggio 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. x) dello Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. 10.5.1998. La predetta Commissione dovrà compiere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto necessari, in vista dell'adozione di un intervento in autotutela da parte dell'Ateneo in materia di elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato accademico.

Sono presenti: il Prof. Antonio D'Atena, Presidente, il Prof. Aurelio Simone e la Prof.ssa Loredana Santo.

E', altresì, presente la Dott.ssa Simona Ranelli, che assume le funzioni di segretario.

Il Presidente riepiloga gli elementi sui quali la Commissione è stata invitata a pronunciarsi. Si svolge quindi un'approfondita discussione relativamente ai profili di fatto e di diritto salienti.

Al termine della discussione la Commissione dà mandato al Presidente di acquisire i necessari elementi documentali e decide di convocarsi in data 1 giugno 2012.

La seduta è tolta alle ore 16:40.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE.

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli



**VERBALE DELLA
COMMISSIONE DEI SAGGI
SEDUTA DEL 1 GIUGNO 2012**

Il giorno 1 giugno 2012, dalle ore 14:00 nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione dei Saggi, istituita dal Senato Accademico, nella seduta del 22 maggio 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. x) dello Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. 10.5.1998. La predetta Commissione dovrà compiere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto necessari, in vista dell'adozione di un intervento in autotutela da parte dell'Ateneo in materia di elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato accademico.

Sono presenti: il Prof. Antonio D'Atena, Presidente, il Prof. Aurelio Simone e la Prof.ssa Loredana Santo.

E', altresì, presente la Dott.ssa Simona Ranelli, che assume le funzioni di segretario.

La Commissione esamina preliminarmente i verbali dei seggi elettorali che erano stati richiesti in copia a nome del Presidente.

La Commissione esamina successivamente copia dei verbali della Commissione Elettorale Centrale, già acquisiti dal Senato Accademico.

Sulla base della documentazione consultata si svolge un'approfondita discussione, al termine della quale la Commissione ravvisa l'opportunità di procedere ad una audizione dei Presidenti dei seggi elettorali. Dà quindi mandato all'ufficio Organi Collegiali di procedere alla convocazione per il giorno 11 giugno p.v., alle ore 10.00

La seduta è tolta alle ore 15:15.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE.

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli



**VERBALE DELLA
COMMISSIONE DEI SAGGI
SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2012**

Il giorno 11 giugno 2012, dalle ore 10:00 nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce la Commissione di Saggi, istituita dal Senato Accademico, nella seduta del 22 maggio 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. x) dello Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. 10.5.1998. La predetta Commissione dovrà compiere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto necessari, in vista dell'adozione di un intervento in autotutela da parte dell'Ateneo in materia di elezioni dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato accademico.

Sono presenti: il Prof. Antonio D'Atena, Presidente, il Prof. Aurelio Simone e la Prof.ssa Loredana Santo.

E' presente la Dott.ssa Simona Ranelli, che assume le funzioni di segretario.

Partecipano, altresì, alla riunione i Presidenti dei Seggi Elettorali: la Dott.ssa Silvia Lombardo, Presidente del Seggio n. 29 – Facoltà di Giurisprudenza, il Sig. Gianni Palomba, Presidente del Seggio n. 31 – Facoltà di Ingegneria, la Dott.ssa Michela Zompetta, Presidente del Seggio n. 32 – Facoltà di Lettere e Filosofia, la Dott.ssa Francesca R. Gelosia, Presidente del Seggio n. 33 – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Alessandra Giacomini, Presidente del Seggio n. 34 – Facoltà di Medicina e Chirurgia.

E' assente giustificata la Dott.ssa Rita Perugini, Presidente del Seggio n. 30 – Facoltà di Scienze MFN.

Ha inizio, quindi, l'audizione.

Il Presidente illustra ai presenti l'esigenza avvertita dalla Commissione di raggiungere una maggior chiarezza sullo scrutinio delle schede e rivolge successivamente ai presenti due domande.

La prima domanda è del seguente tenore: "nell'elezione in oggetto vi è accaduto di scrutinare schede nelle quali il nome e/o il cognome del candidato risultasse scritto in maniera non pienamente corrispondente al nome e cognome effettivo (ad esempio una vocale anziché un'altra)?"

Alla domanda vengono date le seguenti risposte:

- | | |
|---|----|
| - Seggio n. 29 - Facoltà di Giurisprudenza | si |
| - Seggio n. 31 - Facoltà di Ingegneria | si |
| - Seggio n. 32 - Facoltà di Lettere e Filosofia | si |
| - Seggio n. 33 - Facoltà di Economia, | no |
| - Seggio n. 34 Facoltà di Med. e Chirurgia | si |



La seconda domanda è del seguente tenore: “nei casi di cui sopra, avete annullato i voti o li avete considerati validi?”

Alla domanda vengono date le seguenti risposte:

- Seggio n. 29 - Facoltà di Giurisprudenza: i voti sono stati considerati validi
- Seggio n. 31 - Facoltà di Ingegneria: i voti sono stati considerati validi
- Seggio n. 32 - Facoltà di Lettere e Filosofia: vi è stato un solo caso in cui la Commissione del Seggio ha rilevato che in luogo del nome Pastore, corrispondente al nominativo di una candidata, era scritta la parola Pastone, la quale poteva essere riconducibile alla volontà di non esprimere un voto
- Seggio n. 33 - Facoltà di Economia: non ci sono state schede annullate
- Seggio n. 34 Facoltà di Med. e Chirurgia i voti sono stati annullati sulla base di un criterio previamente concordato dai componenti del Seggio.

Il Presidente ringrazia, per la loro collaborazione, i Presidenti convocati, i quali escono.

Successivamente la Commissione, riepilogati gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dei suoi lavori, conviene che il Presidente rediga una relazione contenente i predetti elementi ed una proposta di intervento. Tale relazione sarà sottoposta, per approvazione, ai componenti della Commissione in via telematica e sarà successivamente inviata al Rettore.

La seduta è tolta alle ore 11.10.

LETTO E CONFERMATO SEDUTA STANTE.

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio D'Atena

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Simona Ranelli